



# **ATTO NORMATIVO** *dell'AC di Forlì-Bertinoro*

Testo vigente dal 24.6.2019, *Natività di S. Giovanni Battista*

---

---

---

Il presente Atto Normativo è stato approvato dall'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dell'Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro, convocata in Forlì per il giorno 25 settembre 2004, presso i locali della parrocchia S. Maria Ausiliatrice della Cava; il Consiglio diocesano nella riunione del 14 dicembre 2004 ha recepito le modifiche e le integrazioni richieste dal Consiglio Nazionale, che nella seduta del 15-16 gennaio 2005 lo ha definitivamente ratificato.

Successivamente:

- la XIII Assemblea diocesana triennale (*Forlì - parrocchia di S. Rita, 17 febbraio 2008*) ha approvato modifiche agli artt. 4 e 18;
- la XVI Assemblea diocesana triennale (*Forlì - parrocchia di S. Paolo, 19 febbraio 2017*) ha abrogato gli artt. 8 e 9; introdotto gli artt. 8 bis, 9 bis e 18 bis, e modificato l'art. 10.



*Cari amici dell'AC,*

vi ringrazio per la vostra disponibilità a collaborare, che continuamente mi confermate da quando sono tra di voi, vescovo.

Abbiamo festeggiato insieme i 150 anni della nascita dell'Associazione, ma la vostra fede e la vostra attività guardano soprattutto al futuro. E con la modifica dell'Atto normativo, approvato dal Consiglio nazionale il 22-23 giugno scorso, l'Azione cattolica diocesana dimostra di essere attenta ai cambiamenti, a confermare la sua natura ecclesiale di una Associazione a servizio della comunità locale. *"I laici che aderiscono all'Azione cattolica si impegnano liberamente e in forma comunitaria, organica ed in diretta collaborazione con i nostri Pastori per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa"*.

C'è bisogno oggi più che mai della vostra presenza. Contribuite anche voi a coltivare e custodire le priorità pastorali che l'anno scorso avevo individuato in 4 parole, con la stessa consonante di Forlì: fede, formazione, futuro e fraternità. La vostra fede sia sempre viva, fondata sul vangelo, letto, meditato, testimoniato con le parole e le opere. Appassionatevi nel costruire fraternità a partire dalla vostra associazione e in tutta la chiesa. Grazie per la vostra adesione alle iniziative diocesane. Fede e fraternità hanno bisogno di formazione continua, profonda e sicura; alimentata dalla partecipazione ai sacramenti, dalla lettura e meditazione del vangelo. Con attenzione attenta e prioritaria al magistero dei pastori, di papa Francesco innanzitutto.

Mi permetto di chiedervi tre cose.

- Una maggiore attenzione alla dimensione vocazionale della vita, da parte dei vostri associati. Il Signore chiama al servizio nella chiesa, ma ha bisogno di qualcuno che aiuti chi è chiamato a scoprire (discernere) la propria vocazione.
- Un impegno sociale e politico più attivo. I laici trovano il loro ambito di apostolato innanzitutto nel lavoro, nella comunicazione, nella cultura e nella politica.
- Infine, aiutare le comunità cristiane a vivere questo cambio d'epoca con fiducia e speranza. A scommettere sulla vita comunitaria attraente e luminosa, luogo dove è possibile vivere il vangelo. Non sappiamo dove il Signore ci vuole condurre. Ma di Lui ci fidiamo.

Camminiamo in questo nuovo esodo senza rimpiangere il passato (*le cipolle d'Egitto...*)! Una nuova terra promessa ci attende. A voi dell'Azione cattolica il compito di essere le sentinelle che annunciano, quando ancora è buio, l'arrivo del nuovo giorno.

*Forlì, 9 agosto 2019*  
S. Teresa B. della Croce,  
Patrona d'Europa

+ *Livio Corazza*  
Vescovo

**ATTO NORMATIVO**  
**DELL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA**  
della ***Diocesi di Forlì-Bertinoro***

**Titolo I**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - SCELTE QUALIFICANTI**

**Art.1 - DENOMINAZIONE**

1. L'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Forlì-Bertinoro (*AC di Forlì-Bertinoro*) è l'associazione ecclesiale che riunisce nella Diocesi di Forlì-Bertinoro tutti i laici che, aderendo all'Azione Cattolica Italiana, si impegnano liberamente in forma comunitaria, organica ed in diretta collaborazione con i Pastori per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa.

2. L'AC di Forlì-Bertinoro è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e dal presente Atto Normativo Diocesano adottato nei modi previsti ed in conformità a quanto disposto dallo Statuto Nazionale e specificato dal suo Regolamento di Attuazione approvato dal competente Consiglio nazionale.

**Art. 2 - SEDE E RAPPRESENTANZA LEGALE**

1. L'AC di Forlì-Bertinoro ha la propria sede legale in Forlì, via Albicini n.23. È legalmente rappresentata, in ambito civile ed ecclesiale, dal Presidente diocesano.

**Art 3 - SCELTE QUALIFICANTI**

1. L'Azione Cattolica diocesana in sintonia con le finalità dell'Associazione Nazionale si impegna per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita della comunione ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della realtà storica, in risposta alla comune vocazione alla santità.

2. Le scelte di fondo che definiscono l'identità e il cammino dell'AC di Forlì-Bertinoro sono:

- **l'attenzione formativa**, finalizzata alla crescita di una matura coscienza umana e cristiana dei propri aderenti, attraverso percorsi permanenti, organici e gradualità, attenti alle diverse età, alle diverse condizioni e ambiti di vita, ai diversi livelli di accoglienza della fede (*cf. art. 13 c.1 St. AC*);
- **la sollecitudine pastorale**, come dedizione di tutti gli associati alla propria Chiesa particolare, affinché l'associazione offra il proprio specifico ed originale contributo alla crescita della comunità cristiana, in primo luogo quella parrocchiale, perché sia sempre più aperta alla missione, all'annuncio e all'incontro (*cf. art. 11 comma 3-4 St. AC*);
- **la vita associativa**, per realizzare, nella comunità cristiana e nella società civile, una specifica esperienza ecclesiale e laicale, comunitaria e organica, popolare e democratica (*cf. art. 11 comma 1 e 2 St. AC*);
- **la comunione ecclesiale**, per favorire una reale, profonda e continua collaborazione tra le aggregazioni di apostolato della nostra chiesa particolare (*cf. art. 7 St. AC*);
- **la presenza nel territorio**, come impegno della associazione affinché nella concretezza delle condizioni storiche, venga ricercato e proposto a partire dal Vangelo, il senso vero dell'uomo e della sua dignità, i valori della vita e della famiglia, della pace e della solidarietà, della giustizia e della misericordia (*cf. art. 11 comma 3 St. AC*).

#### **Art 4 - ATTIVITÀ DELL'AC DIOCESANA**

1. Per la realizzazione degli scopi statutari dell'Azione Cattolica Italiana, l'AC diocesana promuove e realizza:

- a) attività di formazione umana, spirituale, teologica e pastorale per ragazzi, giovani e adulti a carattere permanente;
- b) attività formative rivolte alla promozione, aggiornamento, qualificazione degli educatori e animatori;
- c) attività di orientamento vocazionale;
- d) attività missionarie;
- e) attività di fraternità ecumenica;
- f) attività ricreative e culturali;
- g) attività di volontariato;
- h) seminari, convegni, corsi residenziali ed altre iniziative tenute alla formazione pedagogica, tecnico-didattica ed all'aggiornamento degli operatori e degli animatori delle sue attività ai diversi livelli;
- i) ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei suoi scopi statutari.

2. Per la realizzazione e lo sviluppo delle proprie attività l'AC di Forlì-Bertinoro si avvale dell'Associazione nazionale promotrice e ricerca la collaborazione con gli organismi pastorali presenti nella diocesi, con cui si impegna ad elaborare e realizzare progetti per una formazione globale delle persone (*in particolare: Caritas, uffici e organismi di pastorale giovanile, familiare e socio-politica*).

3. Inoltre, l'Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro si propone di attivare collaborazioni che il Consiglio diocesano ritiene opportuno con le associazioni che hanno anche carattere culturale e che perseguono obiettivi compatibili con le finalità dell'AC. <sup>(1)</sup>

## **Titolo II ADESIONE E PARTECIPAZIONE**

#### **Art.5 - ADESIONE**

1. L'adesione all'Azione Cattolica Italiana avviene attraverso una scelta libera, esplicita e personale di tutti quei laici che, accettandone la natura e i fini, intendono partecipare alla sua vita associativa.

2. L'adesione viene confermata ogni anno, in ragione della progressiva crescita di consapevolezza del socio di partecipare alla vita dell'Associazione e si esprime attraverso le articolazioni territoriali, i gruppi e i movimenti, di cui si compone l'associazione diocesana.

3. L'adesione all'Associazione comporta il versamento di una quota annua, fissata ogni anno dal Consiglio Diocesano, viste le indicazioni del Consiglio Nazionale.

#### **Art. 6 - PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA**

1. Con l'adesione all'Azione Cattolica Italiana, ciascun socio assume tutti i diritti e i doveri sanciti dallo Statuto Nazionale (*art. 17*) e dal Regolamento di Attuazione (*art. 5*).

2. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Diocesano, sentito il parere del presidente parrocchiale (*cf. art. 4 c. 3 Reg. di Att.*), previo contraddittorio con il socio interessato.

## Art. 6 bis - LE ARTICOLAZIONI DELL' ASSOCIAZIONE DIOCESANA (2)

1. Al fine di rispondere a specifiche esigenze del contesto pastorale e di consentire un efficace sviluppo associativo, l'Associazione diocesana dell' AC di Forlì-Bertinoro si articola in:

- Associazioni parrocchiali
- Raggruppamenti interparrocchiali o di Unità Pastorale
- Associazioni interparrocchiali

2. Accogliendo le indicazioni pastorali o normative del Vescovo, su proposta della Presidenza diocesana, il Consiglio diocesano può promuovere ad experimentum altre forme di articolazione dell'Associazione diocesana, fissandone modalità e durata.

## **Titolo III - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELL'AC DI FORLÌ-BERTINORO**

### Art. 7 - L'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE.

1. L'associazione parrocchiale :

- è formata da tutti i laici della Parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana;
- è riconosciuta dall'Azione Cattolica Nazionale tramite il Consiglio dell'AC di Forlì-Bertinoro;
- accoglie le richieste di adesione e le conferme annuali;
- può articolarsi al suo interno in gruppi costituenti la prima vitale esperienza associativa, sia sul piano formativo, sia sul piano missionario;
- si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria volta ad attuare le finalità statutarie e regolamentari dell'Azione Cattolica Italiana, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione pastorale e a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio Diocesano.

2. L'associazione parrocchiale deve dotarsi di una propria struttura organizzativa che garantisca:

- a) la partecipazione di tutti gli aderenti attraverso una **Assemblea parrocchiale**;
- b) l'elezione di un **Consiglio parrocchiale**, luogo di comunicazione e comunione tra i gruppi presenti in parrocchia, in cui programmare, gestire e verificare la vita associativa;
- c) la nomina di un **Presidente parrocchiale** da parte del Consiglio parrocchiale che ne promuova e coordini l'attività curando anche la piena collaborazione con il Parroco e la comunità parrocchiale.

3. La costituzione di una nuova associazione parrocchiale avviene abitualmente secondo i seguenti passaggi:

- viene proposta una esperienza di un gruppo "simpatizzante" (*per un minimo di un anno ed un massimo di tre anni*), durante la quale presentare e far conoscere l'esperienza associativa in parrocchia;
- viene richiesta la presenza di una persona che, in collaborazione con il parroco, svolga la funzione di referente per il centro diocesano e curi la partecipazione del gruppo simpatizzante alle attività proposte dalla associazione diocesana;
- al termine di tale periodo, il Consiglio diocesano sentito il parere del parroco e del referente, valuta l'opportunità di costituire l'associazione parrocchiale.

### Art 8 - FORME DI COLLEGAMENTO TERRITORIALE (3)

ABROGATO dall'Assemblea diocesana del 19.2.2017

#### Art 8 bis - IL RAGGRUPPAMENTO INTERPARROCCHIALE E DI UNITÀ PASTORALE (2)

1. Il Raggruppamento interparrocchiale è formato da alcune Associazioni parrocchiali appartenenti allo stesso vicariato, facenti parte della stessa od anche di diverse Unità pastorali.

2. Il Raggruppamento di Unità Pastorale è costituito da tutte le Associazioni parrocchiali presenti nella medesima Unità Pastorale.

3. Entrambi i Raggruppamenti, Interparrocchiale e di Unità Pastorale, vogliono essere una concreta risposta al nuovo cammino della Chiesa, in fedeltà all'ideale di servizio e di presenza dell'AC nella propria Chiesa particolare (cfr art. 6 e art.11.4 St. naz. ACI). In particolare, il Raggruppamento interparrocchiale si costituisce allo scopo di aiutare gli aderenti di tutte le Associazioni parrocchiali a vivere tutte le dimensioni della vita associativa ed il Raggruppamento di Unità Pastorale per porre la struttura associativa profeticamente in sintonia con le scelte della chiesa diocesana.

#### Art. 9 - COORDINAMENTO INTERPARROCCHIALE (4)

ABROGATO dall'Assemblea diocesana del 19.2.2017

#### Art. 9 bis - ORGANI DEI RAGGRUPPAMENTI INTERPARROCCHIALE E DI UNITÀ PASTORALE (2)

1. I Consigli parrocchiali delle Associazioni presenti nel Raggruppamento Interparrocchiale o di Unità Pastorale, unitamente ai Presidenti e Responsabili delle Associazioni parrocchiali formate da un solo settore, costituiscono il Consiglio di Coordinamento del Raggruppamento

2. Il Consiglio di Coordinamento del Raggruppamento è presieduto da un Coordinatore nominato dal Consiglio Diocesano, su proposta del Consiglio di Coordinamento del Raggruppamento, sentito/i il/i Parroco/i delle Associazioni del Raggruppamento

3. Il Consiglio di Coordinamento ed il Coordinatore di Raggruppamento restano in carica per un triennio. La responsabilità di Coordinatore di Raggruppamento può essere rinnovata consecutivamente solo per due trienni.

#### Art 10 - L'ASSOCIAZIONE INTERPARROCCHIALE (5)

1. Le possibili modalità per la costituzione delle Associazioni Interparrocchiali sono le seguenti:

##### **a. Unione di Associazioni parrocchiali pre-esistenti in un'unica Associazione territoriale di base:**

- viene costituita dalla fusione di alcune Associazioni parrocchiali preesistenti, territorialmente vicine e facenti parte della stessa Unità Pastorale, in una nuova ed unica associazione territoriale di base, che pertanto si doterà similmente ad un' Associazione parrocchiale degli organi statutariamente riconosciuti come espressione della vita associativa (*Assemblea, Consiglio, Presidente*) per essa previsti dall'art. 7 del presente Atto Normativo;
- viene riconosciuta dal Consiglio diocesano, su proposta della Presidenza diocesana e dietro presentazione di una richiesta motivata da parte dei Presidenti parrocchiali interessati alla sua costituzione, sentito il parere degli Assistenti parrocchiali.

##### **b. Associazione interparrocchiale come prima esperienza associativa:**

- viene costituita attraverso l'unione di una Associazione parrocchiale esistente e di un gruppo "simpatizzante" di una parrocchia territorialmente vicina, come esperienza di accompagnamento e di supporto per le parrocchie interessate ad avviare l'esperienza associativa;

- viene riconosciuta dal Consiglio diocesano, su proposta della Presidenza diocesana e dietro presentazione di una richiesta motivata da parte dei parroci e dei laici di quelle parrocchie interessate alla sua costituzione;
- ha una durata limitata nel tempo, stabilita dal Consiglio diocesano valutando i singoli casi, allo scopo di far vivere alle diverse realtà associative la tensione missionaria a costituire Associazioni parrocchiali singole e complete di tutte le fasce di età;
- attraverso di essa ogni socio coltiva la dimensione del servizio alla parrocchia di appartenenza ed in essa viene garantita la democraticità, l'ecclesialità e l'unitarietà attraverso gli organi statutariamente riconosciuti come espressione della vita associativa (*Assemblea, Consiglio, Presidente*) dell'Associazione parrocchiale pre-esistente.

Il Consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

2. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione riferite all'associazione nazionale e le norme del presente Atto Normativo riferite all'associazione diocesana.

## **TITOLO IV - ORGANI ASSOCIATIVI DIOCESANI E LORO FUNZIONAMENTO**

### **Art 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA**

Sono organi dell'AC di Forlì-Bertinoro:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio
- c) la Presidenza
- d) il Presidente
- e) altri organismi istituiti dal Consiglio diocesano.

### **Art.12 - L'ASSEMBLEA DIOCESANA**

1. All'Assemblea diocesana sono chiamati a partecipare i componenti del Consiglio diocesano in carica, i rappresentanti delle associazioni parrocchiali e interparrocchiali, i rappresentanti dei Gruppi di animazione d'ambiente e dei Movimenti formalmente costituiti nella Diocesi.

2. La rappresentanza nell'Assemblea diocesana delle Associazioni territoriali, dei Gruppi e dei Movimenti, viene stabilita tenendo conto proporzionalmente dei singoli soggetti collettivi e delle età che costituiscono il tessuto vivo dell'Associazione e della loro consistenza. I ragazzi possono essere coinvolti nell'Assemblea diocesana secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione.

3. L'Assemblea diocesana:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- provvede alla nomina del Consiglio diocesano;
- approva i Regolamenti che disciplinano la vita e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Atto Normativo.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio diocesano.

5. L'Assemblea diocesana è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora siano presenti almeno i 2/3 degli aventi diritto.



6. Nelle votazioni per la nomina del Consiglio diocesano, tutti i componenti dell'Assemblea diocesana esercitano il loro diritto di voto per ogni lista presentata, indipendentemente dal settore che rappresentano.

7. Ogni delegato all'assemblea ha diritto ad un solo voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro delegato all'assemblea. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente diocesano; in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente più anziano.

### **Art.13 - IL CONSIGLIO DIOCESANO**

1. Il Consiglio diocesano è composto da :

- n. 20 membri eletti dall'Assemblea diocesana, con la seguente ripartizione:

- n. 5 Consiglieri Adulti
- n. 5 Consiglieri Giovani
- n. 5 Consiglieri ACR
- n. 5 Consiglieri Presidenti parrocchiali

- dai membri di Presidenza che non siano già consiglieri

- dai segretari dei Movimenti costituiti

- dagli eletti nel Consiglio nazionale

- dagli Assistenti diocesani (*senza diritto di voto*)

2. Qualora i temi affrontati ne richiedano la presenza, possono partecipare ai lavori del Consiglio diocesano su invito della Presidenza diocesana, con voto consultivo, i coordinatori delle associazioni interparrocchiali, i coordinatori dei Gruppi d'ambiente, i responsabili delle Commissioni.

3. Compiti del Consiglio diocesano sono:

- a) deliberare sui programmi, le iniziative e le direttive necessarie alla attuazione dei fini statutari dell'Azione Cattolica Italiana con particolare riferimento alle proposte formative, all'organizzazione e all'amministrazione dell'associazione diocesana, dando attuazione alle linee indicate dall'Assemblea diocesana;
- b) proporre al Vescovo diocesano la nomina del Presidente diocesano sottoponendogli una rosa di tre nominativi;
- c) eleggere i componenti della Presidenza diocesana;
- d) istituire, ove lo ritenga opportuno, delle Commissioni, definendone con apposita delibera compiti, poteri e responsabilità;
- e) riconoscere, su proposta della Presidenza diocesana, le associazioni parrocchiali, le associazioni interparrocchiali e i gruppi di animazione di ambiente;
- f) fissare le quote associative, sulla base dei criteri stabiliti annualmente dal Consiglio nazionale;
- g) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali;
- h) elaborare le modifiche all'Atto Normativo diocesano, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea diocesana e quindi alla ratifica del Consiglio nazionale dell'associazione.

4. Il Consiglio dioc. si riunisce almeno 4 volte all'anno.

5. Delle riunioni del Consiglio dioc. viene redatto un verbale a cura del Segretario: tale verbale verrà sottoposto all'approvazione in apertura della riunione immediatamente successiva.

6. In caso di 3 assenze consecutive e ingiustificate da parte di un componente del Consiglio dioc., la Presidenza procede alla sostituzione di tale Consigliere con il primo dei non eletti della stessa lista.

7. Il Consiglio dioc. approva al termine del mandato triennale, il Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea elettiva successiva.

#### **Art. 14 - LA PRESIDENZA DIOCESANA**

1. La Presidenza dioc. è l'organo cui è affidata la guida dell'Associazione diocesana: in un clima di comunione e di corresponsabilità, essa delibera in ordine alla vita diocesana dell'Associazione, promovendo e coordinando la presenza e lo sviluppo dell'AC in diocesi, la crescita formativa e missionaria dei suoi aderenti e responsabili, i rapporti all'interno ed all'esterno della comunità ecclesiale.

2. La Presidenza diocesana è composta da:

- il Presidente diocesano
- da due a quattro Vice-presidenti (*in riferimento ai settori Giovani e Adulti*)
- il Responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR)
- il Vice-responsabile ACR
- il Segretario
- l'Amministratore
- gli Assistenti diocesani.

3. La Presidenza diocesana è convocata dal Presidente al meno una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dal Presidente stesso, oppure a richiesta di almeno tre dei suoi membri.

4. Delle riunioni della Presidenza viene redatto un verbale a cura del Segretario: tale verbale verrà sottoposto all'approvazione in apertura della riunione immediatamente successiva.

5. La Presidenza diocesana propone al Consiglio diocesano il riconoscimento delle associazioni parrocchiali, interparrocchiali e dei gruppi di animazione di ambiente

6. La Presidenza diocesana invia al Consiglio nazionale l'Atto Normativo Diocesano approvato dall'Assemblea diocesana, unitamente al verbale relativo ai lavori e alla approvazione da parte dell'Assemblea stessa.

7. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Presidenza si avvale del contributo di alcuni organi operativi (*le équipes di Settore*) e consultivi (*il Comitato dei Presidenti parrocchiali*). Le Équipes di Settore sono presiedute dai relativi Responsabili diocesani; il Comitato dei Presidenti parrocchiali è presieduto dal Presidente diocesano.

#### **Art.15 - IL PRESIDENTE DIOCESANO**

1. Il Presidente diocesano esercita le funzioni di rappresentanza, garantisce l'unitarietà e la collegialità nella Associazione ed assicura il pieno funzionamento dei suoi organi.

2. Il Presidente diocesano:

- a) è nominato dal Vescovo diocesano all'interno di una rosa di tre nominativi indicati dal Consiglio diocesano;
- b) rappresenta legalmente l'AC di Forlì-Bertinoro di fronte a terzi, nonché davanti alle autorità ecclesiastiche, civili, amministrative e giudiziarie;
- c) convoca e presiede il Consiglio diocesano e la Presidenza diocesana fissandone gli ordini del giorno;
- d) adotta, in caso di necessità e urgenza, decisioni normalmente di competenza del Consiglio diocesano e/o della Presidenza, con l'obbligo di chiederne ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva.

3. La funzione suppletiva del Presidente diocesano viene esercitata dal Vice-presidente più anziano.

4. In caso di dimissioni da parte del Presidente, il Consiglio diocesano formula entro sei mesi una seconda terna da presentare al Vescovo diocesano.

#### **Art. 16 - DURATA DEL MANDATO**

1. Tutti gli incarichi direttivi a tutti i livelli hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati consecutivamente solo per un secondo triennio.

2. I componenti della Presidenza diocesana, del Consiglio diocesano e i Presidenti par-

rocchiali non possono ricoprire incarichi in organi di partito, né di ordine politico, a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale.

#### Art.17 - **GLI ASSISTENTI**

1. A norma dell'art. 10 della Statuto nazionale dell'ACI i Sacerdoti assistenti partecipano alla vita dell'Associazione diocesana e delle sue articolazioni per contribuire ad alimentarne la vita spirituale ed il senso apostolico e a promuoverne l'unità.

2. I sacerdoti assistenti diocesani sono nominati dal Vescovo diocesano e partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni assembleari, del Consiglio e della Presidenza diocesana, dei gruppi di ambiente e dei movimenti, nonché, su richiesta, a quelle delle associazioni parrocchiali e interparrocchiali.

#### Art. 18 - **IL MOVIMENTO STUDENTI DI AZIONE CATTOLICA**

1. Nell'Associazione diocesana di Forlì-Bertinoro è costituito il Movimento Studenti di Azione Cattolica (*M.S.AC*), la cui vita si articola secondo le norme del Documento normativo nazionale e del presente Atto Normativo diocesano.

2. Il Congresso MSAC raccoglie tutti i partecipanti al Movimento ed elegge due segretari diocesani, che sono ratificati dal Consiglio diocesano neo-eletto nella sua prima riunione di inizio triennio, e rappresentano il Movimento all'interno dello stesso Consiglio diocesano.

I segretari possono essere coadiuvati da un'équipe composta dall'Assistente diocesano e dagli animatori del Movimento. <sup>(6)</sup>

#### Art. 18 bis - **IL MOVIMENTO LAVORATORI DI AZIONE CATTOLICA** <sup>(2)</sup>

1. Nell'Associazione diocesana di Forlì-Bertinoro è costituito il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (*MLAC*), la cui vita si articola secondo le norme del Documento normativo nazionale e del presente Atto Normativo diocesano.

2. Il Congresso MLAC raccoglie tutti i partecipanti al Movimento ed elegge un Segretario ed un Vice-Segretario diocesani, che sono ratificati dal Consiglio diocesano neo-eletto nella sua prima riunione di inizio triennio.

Il Segretario rappresenta il Movimento all'interno dello stesso Consiglio diocesano.

3. Il Segretario ed il Vice-Segretario possono essere coadiuvati da un Assistente diocesano e da un'équipe.

#### Art.19 - **ALTRI ORGANISMI DIOCESANI**

1. Il Consiglio diocesano può istituire e costituire altri organismi (*commissioni, équipes, ecc.*) definendone i compiti, le funzioni, le regole di composizione, il numero dei componenti e le linee di lavoro.

2. Tra i vari organismi che il Consiglio diocesano può costituire, sono da privilegiare quelli che curano l'approfondimento dei temi socio-culturali e la comunicazione intra ed extra associativa (*redazione del giornale diocesano, ufficio stampa, sito internet, posta elettronica, ecc.*)

## **Titolo V - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

### **Art.20 - LA GESTIONE AMMINISTRATIVA**

1. La responsabilità dell'amministrazione della Associazione diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore.

2. È compito dell'Amministratore diocesano redigere annualmente, entro l'inizio del nuovo anno associativo, un rendiconto consuntivo delle entrate e delle uscite generate dalle varie attività associative, nonché una proposta di previsione per l'anno che sta per iniziare.

Entrambi i rendiconti dovranno essere discussi ed approvati dal Consiglio diocesano.

3. Per svolgere tali compiti l'Amministratore viene coadiuvato da un Comitato per gli affari economici del quale fanno parte anche il Presidente, il Segretario e due persone individuate per competenza all'interno dell'Associazione. Tale comitato deve essere sottoposto alla approvazione del Consiglio diocesano.

4. Al fine di gestire operativamente in modo efficace le attività dei singoli Settori, possono essere costituiti appositi "fondi di Settore" (gestiti dai Responsabili), facenti parte in ogni caso dell'unica cassa diocesana.

### **Art. 21 - FORME DI FINANZIAMENTO**

1. Le attività realizzate dall'associazione non hanno scopo di lucro e sono orientate a finalità religiose, educative e solidaristiche. Alle attività associative sono destinate le risorse economiche dell'Associazione.

2. Le entrate dell'AC di Forlì-Bertinoro sono costituite:

- a) dalle quote associative versate dagli aderenti;
- b) dalle somme derivanti dalla gestione di attività culturali e ricreative;
- c) da contributi annui delle associazioni parrocchiali e interparrocchiali, nella misura fissata dal Consiglio diocesano;
- d) da eventuali quote di iscrizione e/o partecipazione degli associati ai servizi, corsi, attività ricreative organizzate dall'associazione diocesana;
- e) da contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati ;
- f) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- g) da proventi derivanti da eventuali lasciti, donazioni e libere offerte.

### **Art. 22 - GESTIONE DEGLI UTILI**

1. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale costituiti durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la distribuzione o l'assegnazione non siano imposte per legge.

## **Titolo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 23 - APPROVAZIONE E MODIFICA DELL'ATTO NORMATIVO**

1. Le norme del presente Atto Normativo entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. *(cfr. art 14 comma 1 Reg. di Att.)*.

2. L'Atto Normativo diviene operativo in seguito alla conferma da parte del Consiglio nazionale. *(cfr. 14 comma 2 Reg. di Att.)*.

3. Le modifiche al presente Atto Normativo vengono approvate dall'Assemblea diocesana ed entrano in vigore con la ratifica del Consiglio nazionale.

4. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al Regolamento nazionale di attuazione, nonché alle norme del Codice Civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico.

### **Art.24 - SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE DIOCESANA**

1. Lo scioglimento dell'Associazione diocesana è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte del Vescovo diocesano.

2. Il patrimonio residuo dell'Associazione, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli Enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal Consiglio diocesano col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentito il parere del Vescovo diocesano.

## NOTE

- (1) Comma aggiunto dall'Assemblea diocesana del 17.02.2008; il Consiglio diocesano nella riunione del 16.04.2009 ha recepito con l'attuale formulazione l'emendamento a cui il Consiglio nazionale AC, nella seduta del 14-15 marzo 2009, aveva subordinato la dichiarazione di conformità alla normativa statutaria e regolamentare nazionale.

Testo votato dall'Assemblea diocesana ed emendato dal Consiglio nazionale: *"In particolare, l'AC diocesana si propone di collaborare in modo stabile e continuativo con l'Associazione "Il Sicomoro", e si impegna a promuovere occasioni di confronto con il Consiglio direttivo ed il Presidente di detta associazione".*

- (2) Articolo introdotto dall'Assemblea diocesana del 19.2.2017 e dichiarato conforme, senza modifiche, alla normativa statutaria e regolamentare naz. dal Consiglio nazionale AC con la delibera n. 1 del 23.6.2019.

- (3) Abrogazione deliberata dall'Assemblea diocesana del 19.2.2017 e dichiarata conforme alla normativa statutaria e regolamentare naz. dal Consiglio nazionale AC con la delibera n. 1 del 23.6.2019.

Testo dell'art 8 abrogato, in vigore fino al 22 giugno 2019:

### Art. 8 - FORME DI COLLEGAMENTO TERRITORIALE

1. Al fine di rispondere a specifiche esigenze del contesto pastorale e di consentire un efficace sviluppo associativo, si prevede la possibilità di costituire:

- forme di collegamento territoriale tra le associazioni parrocchiali;
- e Associazioni interparrocchiali (*art. 23 comma 3 St. AC*).

- (4) Abrogazione deliberata dall'Assemblea diocesana del 19.2.2017 e dichiarata conforme alla normativa statutaria e regolamentare naz. dal Consiglio nazionale AC con la delibera n. 1 del 23.6.2019

Testo dell'art 9 abrogato, in vigore fino al 22 giugno 2019:

### Art. 9 - COORDINAMENTO INTERPARROCCHIALE

1. Viene prevista la costituzione di *Raggruppamenti interparrocchiali* tra associazioni parrocchiali territorialmente vicine, allo scopo di aiutare gli aderenti di tutte le associazioni parrocchiali a vivere tutte le dimensioni della vita associativa.

2. Il Raggruppamento interparrocchiale è presieduto da un *Coordinatore* interparrocchiale nominato dal Consiglio Diocesano su proposta delle associazioni parrocchiali presenti nel raggruppamento.

3. La carica di coordinatore interparrocchiale ha una durata di un triennio e può essere rinnovata solo per un secondo triennio.

- (5) Nuova formulazione approvata dall'Assemblea diocesana del 19.2.2017 e dichiarata conforme alla normativa statutaria e regolamentare naz. dal Consiglio nazionale AC con la delibera n. 1 del 23.6.2019

Testo dell'art 10 pre-vigente fino al 22 giugno 2019:

### Art 10 - ASSOCIAZIONE INTERPARROCCHIALE

1. Le possibili modalità per la costituzione delle associazioni interparrocchiali sono le seguenti:

*a. Unione di associazioni parrocchiali pre-esistenti in un'unica Associazione interparrocchiale:*  
- viene costituita dalla unione di due o tre associazioni parrocchiali pre-esistenti in una unica associazione interparrocchiale;

- viene riconosciuta dal Consiglio diocesano, su proposta della Presidenza diocesana e dietro presentazione di una richiesta motivata da parte dei presidenti parrocchiali interessati alla sua costituzione, sentito il parere degli assistenti parrocchiali.

*b. Associazione interparrocchiale come prima esperienza associativa:*

- viene costituita attraverso l'unione di una Associazione parrocchiale esistente e di un gruppo "simpatizzante" di una parrocchia territorialmente vicina, come esperienza di accompagnamento e di supporto per le parrocchie interessate ad avviare l'esperienza associativa;

- viene costituita anche dall'unione di parrocchie territorialmente vicine interessate ad avviare una esperienza associativa;

- viene riconosciuta dal Consiglio diocesano, su proposta della Presidenza diocesana e dietro presentazione di una richiesta motivata da parte dei parroci e dei laici di quelle parrocchie interessate alla sua costituzione.

2. Anche nelle associazioni interparrocchiali deve essere coltivata la dimensione del servizio in parrocchia e deve essere garantita la democraticità, l'ecclesialità e la unitarietà, attraverso la costituzione di quegli organi statutariamente riconosciuti come espressione della vita associativa: Assemblea, Consiglio, Presidente.

Il Consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

3. Tali esperienze interparrocchiali dovranno avere una durata limitata nel tempo, stabilita dal Consiglio diocesano valutando i singoli casi, allo scopo di far vivere alle diverse realtà associative la tensione missionaria a costituire associazioni parrocchiali singole e complete di tutte le fasce di età.

4. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione riferite all'associazione nazionale e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

- (6) Comma così modificato dall'Assemblea diocesana del 17 febbraio 2008 e ratificato dal Consiglio nazionale AC, nella seduta del 14-15 marzo 2009, con la dichiarazione di conformità alla normativa statutaria e regolamentare nazionale.

Formulazione pre-vigente: "*2. Il segretario, eletto dal Congresso del Movimento e ratificato dal Consiglio diocesano, rappresenta il Movimento nel Consiglio diocesano. Il Congresso raccoglie tutti i partecipanti al Movimento. Il Segretario può essere coadiuvato da una équipe composta dall'Assistente diocesano e dagli animatori del Movimento.*"